

La CSDDD, il contratto conformativo di un mercato unico europeo sostenibile e la lungimiranza del pensiero giuridico di Cesare Massimo Bianca

The CSDDD, the conforming contract for a sustainable European single market and the foresight of Cesare Massimo Bianca's legal thought

GIUSEPPE BOVA CRISPINO 

PhD Researcher in Private & Public Economic Law
Università Luiss Guido Carli

Senior Researcher ReCEPL4STAI - Università Suor Orsola Benincasa
Managing Director NEP - Network for European Policy Making

Abstract

L'articolo esamina la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, focalizzando l'attenzione sulle garanzie contrattuali che le società sono tenute a predisporre con i partner nell'ambito della propria catena di valore. L'esame è condotto collocando la relativa normativa nell'ambito del processo di europeizzazione del diritto dei contratti ed evidenziando una funzione regolatoria del mercato, insita nel sistema delle garanzie contrattuali, ora afferente anche a profili quali la tutela dei diritti umani e dell'ambiente. Tale studio viene presentato muovendo prioritariamente dalla lettura della monografia, che si rivela quantomai attuale, di Cesare Massimo Bianca "Le autorità private".

This article examines the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, focusing on the contractual safeguards that companies are required to establish with their partners within their value chain. The analyses is conducted placing the relevant rules within the framework of the Europeanisation of contract law and highlights the market-regulating function, inherent in the system of contractual guarantees, which now also extends to areas such as the protection of human rights and the environment. This study is presented primarily on the basis of a reading of Cesare Massimo Bianca's monograph, 'Le autorità private', which proves to be highly topical.



Keywords: Due Diligence; contratto; mercato; regolazione; Unione Europea; sostenibilità; ambiente; diritti umani; catena di valore; pubblico; privato; diritto dell'economia.

Summary: [1. Introduzione alla disciplina della Corporate Sustainability Due Diligence Directive](#) - [2. Il ruolo dei contratti nelle catene di approvvigionamento, secondo la logica della CSDDD e nel prisma del processo di europeizzazione del diritto dei contratti](#) - [3. L'orizzonte di applicazione della Direttiva e i riflessi rispetto all'ordinamento civilistico italiano](#) - [4. Il Pacchetto Omnibus I](#) - [5. Una lettura alla luce dell'opera di C.M. Bianca "Le autorità private"](#)

1. Introduzione alla disciplina della Corporate sustainability Due Due Diligence Directive

La Direttiva 2024/1760/UE, in tema di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*), è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, pubblicata il 5 luglio 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrata in vigore il 26 luglio 2024. Essa rientra nell'ambito dell'ampio *framework* legislativo unionale in materia di sostenibilità, ufficialmente denominato "*Green Deal Europeo*"¹, avente ad oggetto il pacchetto di riforme presentato dalla Commissione Europea nel 2019 per contrastare il cambiamento climatico. La presente Direttiva segna un significativo cambio di impostazione del legislatore UE rispetto alla precedente fase di cui sono prioritariamente rappresentative la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, la *Non Financial Reporting Directive*² (NFRD) e la *Corporate Sustainability Reporting Directive*³ (CSRD). Con riferimento a tali iniziative legislative, il governo societario sostenibile era stato promosso principalmente in modo indiretto, imponendo obblighi di trasparenza e specificamente di divulgazione delle informazioni non finanziarie, di rendicontazione di sostenibilità. La CSDDD prevede, per la

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni sul "Green Deal Europeo", COM (2019) 640 final; sulla sostenibilità come principio cardine del Green New Deal Europeo, L. GATT, *Il paradigma della sostenibilità nel diritto privato tra vulnerabilità relazionale e principio di responsabilità*, in EU Green Rights: Re-shaping Fundamental Rights for future generations. La sostenibilità nella prospettiva europea dei diritti, a cura di I.A. Caggiano, A.A. Mollo, Suor Orsola Benincasa Università editrice, Napoli, 2025, pp. 15-28;

² Per approfondimenti circa la ratio e i contenuti della NFRD, M. SIRI - S. ZHU, *L'integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di protezione degli interessi*, in *Banca, impresa e soc.*, 2020, pp. 20 ss.

³ Si tratta della Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE e la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria della sostenibilità. Sul punto si rinvia, anche se con riferimento alla proposta di CSRD, G. BEVIVINO, *La "sostenibilità" come ponderazione normativa degli interessi di shareholders e stakeholders*, in AGE, 2022, pp. 115 ss.; M. RESCIGNO, *Note sulle "regole" dell'impresa "sostenibile". Dall'informazione non finanziaria all'informazione sulla sostenibilità*, in AGE, 2022, pp.165 ss.; G. STRAMPELLI, *L'informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto*, in AGE, 2022, pp.145 ss. e A. TROISI, *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in AGE, 2022, pp. 353 ss.

prima volta, obblighi sostanziali, diversi dai meri obblighi di comunicazione al pubblico, orientati all'identificazione dei rischi avversi sul piano dei diritti umani e dell'ambiente. Viene in particolare introdotto un obbligo specifico di diligenza per le società di grandi dimensioni, con particolare riguardo ai diritti umani e all'ambiente⁴. L'adempimento di tale obbligo di diligenza comporta che le imprese, destinatarie della normativa in esame, siano tenute all'osservanza delle seguenti condotte giuridicamente rilevanti: l'integrazione del dovere di *due diligence* nelle politiche e nei sistemi di gestione; l'individuazione e la valutazione degli effetti negativi, reali e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, non soltanto con riferimento alle attività della stessa società, ma anche a quelle delle sue controllate e dei suoi partner commerciali posizionati lungo la catena di valore; la prevenzione degli impatti negativi potenziali, l'arresto o l'attenuazione degli impatti negativi effettivi, predisponendo ed implementando piani operativi di prevenzione e correttivi; il monitoraggio e la valutazione, almeno una volta all'anno, dell'efficacia delle misure adottate; il coinvolgimento attivo, mediante consultazioni efficaci e trasparenti, dei c.d. *stakeholders* tra cui rientrano i dipendenti, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sia della società che dei rispettivi partner commerciali; l'istituzione di procedure di reclamo azionabili nei confronti della società da tutti i portatori di interesse che siano stati lesi o potrebbero esserlo dall'impatto negativo; la predisposizione di un meccanismo di notifica alla società da parte di coloro che sono in possesso di informazioni utili; la pubblicazione sul proprio sito internet di una dichiarazione annuale illustrativa degli obblighi di diligenza implementati⁵. La recente Direttiva 2025/794, c.d. *Stop of the clock*, riconducibile al pacchetto *Omnibus I* proposto dalla Commissione UE, ha posticipato tanto il termine di recepimento per gli Stati membri quanto il termine di applicazione per le società. Quanto al primo, esso è stato fissato al 26 luglio 2028, mentre l'entrata in vigore della Direttiva CSDDD è prevista al 26 luglio 2029 per tutte le imprese interessate e diventerà efficace a seguito del decorso di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Stando al previgente regime normativo, si prevedeva il recepimento della Direttiva CSDDD da parte degli Stati membri entro il 26 luglio 2027 e l'applicazione della Direttiva medesima da parte delle imprese nelle seguenti due fasi: a) a partire dal 26 luglio 2028 per le società UE che abbiano più di 3000 dipendenti e 900.000.000 euro di fatturato netto e per le società extra UE con un fatturato netto di 900.000.000 euro; b) a partire dal 26 luglio 2029 per tutte le altre imprese soggette agli obblighi di dovuta diligenza.

La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) può essere considerato uno dei primi testi legislativi a tracciare una regolamentazione

⁴ Con riguardo all'impostazione in termini di obblighi sostanziali, diversi dai meri obblighi di comunicazione al pubblico, C.G. CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, in XIV Convegno annuale ODC "Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale" – 26 e 27 maggio 2023 – Università degli Studi Roma Tre - Atti del Convegno 2023, p. 4; S. BRUNO, *Il ruolo della s.p.a. per un'economia giusta e sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su "Corporate Sustainability Due Diligence". Nasce la Stakeholder Company?* in Riv. di diritti comparati, 2022, pp. 305 s.

⁵ Per una puntuale descrizione degli obblighi a carico delle società soggette all'applicazione delle Direttive, S. BRUNO, cit., pp. 309 s.; F. ZECCHIN, *Sviluppo sostenibile delle catene di fornitura internazionali e diritti inviolabili*, in JUS, 3, 2022, pp. 420 s.

della catena di valore e attività⁶. Un tratto distintivo del regime normativo introdotto dalla Direttiva risiede infatti nell'applicazione dell'obbligo di *due diligence* non soltanto con riferimento alle attività della società capogruppo ma anche a quelle delle sue controllate e dei suoi partner commerciali lungo la catena di attività. Uno tra i principali strumenti, destinati dalla Direttiva a prevenire o far cessare l'impatto negativo, risiede nelle garanzie contrattuali da inserire negli accordi con i partner commerciali. Conformemente alla disposizione di cui all'art.10, la società è tenuta a chiedere a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali relative al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, l'adozione di un piano di azione in materia di prevenzione, sollecitando altresì i partner ad ottenere dai propri partner garanzie contrattuali equivalenti laddove le loro attività rientrino nella catena di attività della società. Sono previsti, in altri termini, lungo la catena di attività, meccanismi di condivisione di codici di condotta, piani di azione di prevenzione degli impatti negativi potenziali e piani di azione correttivi degli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente, secondo un sistema di garanzia contrattuale a cascata. La CSDDD si avvale dunque, in modo significativo, dello strumento contrattuale per veicolare le istanze di sostenibilità nell'ambito dei rapporti commerciali in cui si snoda la catena di valore e attività. La Direttiva prevede l'adozione, da parte della Commissione Europea, di linee guida con clausole tipo che le imprese possono utilizzare per conformarsi agli obblighi a loro carico. Esse, tuttavia, non saranno pubblicate e disponibili prima del 2027. E' possibile identificare i seguenti principi cardine ai quali tali clausole devono ispirarsi: l'impegno reciproco delle parti a cooperare ed a scambiarsi informazioni nei diversi momenti della *due diligence*, la promozione di pratiche di acquisto responsabili, la priorità del rimedio di un effetto avverso rispetto ai tradizionali rimedi contrattuali, la prevalenza della gestione congiunta del rischio rispetto al mero trasferimento del rischio da una parte all'altra.

Il presente contributo intende esaminare la Direttiva avendo particolare riguardo al ruolo ed alla funzione riconosciuta al contratto in una prospettiva di gestione sostenibile della catena di valore e dunque del mercato unico europeo.

2. Il ruolo dei contratti nelle catene di approvvigionamento, secondo la logica della CSDDD e nel prisma del processo di europeizzazione del diritto dei contratti

La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, esaminata dall'angolo visuale del contratto⁷, in particolare delle clausole di sostenibilità, dunque del

⁶ In questo senso, con una particolare e condivisibile attenzione alla vocazione regolatoria non solo dei singoli rapporti commerciali ma della catena di approvvigionamento nel suo insieme, desumibile dall'impianto legislativo della Direttiva CSDDD, mediante lo strumento centrale del contratto, R.ROLLI, *Contract governance e sostenibilità*, in *Dialoghi di Diritto dell'economia*, 2024, pp. 26 ss.

⁷ Con riguardo al contratto in generale, per tutti, C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. III - il contratto, Lefebvre Giuffrè, 2019; C.M. BIANCA, M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Lefebvre Giuffrè, pp. 363 ss.; in una prospettiva integrata fra diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea e diritto dei contratti, L. VALLE

ruolo che le garanzie contrattuali potranno assolvere nell'ambito di politiche aziendali destinate a prevenire o far cessare l'impatto negativo sui diritti umani e sull'ambiente, si colloca coerentemente nell'ambito del consolidato processo di europeizzazione del diritto privato e specificamente del diritto dei contratti. Appare opportuno dare conto di tale *iter* unionale, rilevante sul piano storico, legislativo e giuridico, con l'obiettivo di meglio comprendere il ruolo riconosciuto al contratto e alla clausole di sostenibilità nell'ampio obbligo di *due diligence* della Direttiva in esame.

L'avvio di tale processo di europeizzazione del diritto dei contratti si è avuto con l'integrazione europea degli ordinamenti giuridici inaugurata dal Trattato di Roma del 1957. Coerentemente con gli obiettivi istituzionali perseguiti dalle Istituzioni europee e con la scelta fondamentale di costituzione economica che essi sottendono, il diritto privato europeo è stato programmato e realizzato come uno strumento per l'instaurazione ed il funzionamento di quello che prima era il mercato comune ed oggi è il mercato unico dell'Unione Europea. La disciplina del contratto dettata dall'Unione Europea è, di conseguenza, principalmente orientata a disciplinare il rapporto fra le parti contraenti al fine di prevenire o neutralizzare i rischi di un fallimento di mercato che possono pregiudicare l'interesse generale⁸. Si è dunque assistito ad un cambiamento di paradigma della cultura e della tecnica giuridica, nell'ambito di una nuova fase in cui la dialettica fra ordinamenti interni ed ordinamento unionale ha dato luogo ad un sistema multilivello proprio del diritto europeo dei contratti. Il tratto peculiare ed innovativo può essere riconosciuto nell'esigenza di incorporare la regolazione del mercato nella disciplina del contratto, intendendo così quest'ultimo non più soltanto un affare individuale delle parti contraenti, ma anche come un istituto la cui disciplina interessa la società nel suo complesso⁹. Abbandonando il paradigma meramente individualistico dalla dottrina pandettistica, la regolazione del

e S. BARONCELLI, *Corporate Social Responsibility, Human Rights and Sustainable Development: Integrated Perspectives from international Law, EU Law and Contract Law*, in *International Community Law Review*, Vol. 24 (1-2 special issue), pp. 1-9;

⁸ In dottrina, con un significativo contributo orientato alla disamina dell'evoluzione del processo di europeizzazione del diritto dei contratti, P. SIRENA, *La parte generale della disciplina contrattuale dopo l'europeizzazione del diritto privato*, in *Contratto, contratti e mercati*, a cura di M. MAUGERI e G. GRASSO, Roma, 2022, p. 110; M. ANDENAS, *Commercial Law, Investor Protection, EU and Domestic Law*, in M. HEIDEMANN, J. LEE (a cura di), *The future of Commercial Contract in Scholarship and Law Reform*, Cham, 2018. Evidenziando una stretta relazione fra l'area del diritto dei contratti e quella della *regulation* quale tratto peculiare l'*acquis communautaire* delle disposizioni di diritto contrattuale, H. W. MICKLITZ, *The Visible hand of European Regulatory Private Law*, in *Yearbook of European Law*, 2009, 28, 3; E.G. WEINRIB, *The idea of Private Law*, Harvard, 1995; COLLINS, *Regulating contract*, Oxford, 1999. Con specifico riguardo al ruolo delle esternalità negative e dunque dei fallimenti di mercato, secondo una tradizionale lettura degli stessi, G. DI GASPARÉ, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, Padova, 2003; R. LENER, P. LUCANTONI, *L'intervento regolatorio sul mercato finanziario*, in P. CORRIAS, R. LENER (a cura di), *Manuale di diritto dell'economia*, Torino, 2024, 30. Per alcuni studi classici sul tema, I. AYRES, *Back to basics: regulating how corporations speak to the market*, in *Va. L. R.*, 1991, 77, 745 ss.; G.A. AKERLOF, *The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly journal of Economics*, 1970, 84, 488;

⁹ Tale lettura trova peraltro riscontro in quelle prime posizioni dottrinali che evidenziano l'esigenza di superare una concezione meramente bilaterale del fenomeno contrattuale per adottare una prospettiva focalizzata sull'insieme dei rapporti in cui viene in rilievo una data regolamentazione negoziale, C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro Rescigno, Jovene, Napoli, 1977, p. 69; V. RICCIUTO, *Regolazione del mercato e "funzionalizzazione" del contratto*, in *Studi in onore di G. Benedetti*, Napoli, 2008, pp. 1625 ss.

mercato è entrata strutturalmente a far parte del diritto del contratto¹⁰. Il contratto è dunque disciplinato anche dal punto di vista delle sue conseguenze socio economiche aggregate¹¹. Si pensi prioritariamente alla legislazione in materia di diritto dei consumatori¹², finalizzata a tutelare non soltanto l'interesse individuale dei consumatori ma soprattutto l'interesse generale al funzionamento del mercato e dunque alla massimizzazione del benessere economico e sociale della collettività. Dal punto di vista della politica del diritto, siamo dinanzi al disegno costituzionale di una società basata sulle libertà private, nella quale il compito del potere pubblico non è quello di promuovere dall'alto la realizzazione di alcuni risultati finali prestabiliti ma di tutelare la libertà di ciascuno, garantendo il suo esercizio, intervenendo dunque affinché nessun privato prenda il sopravvento sull'altro e possa decidere per lui. Si tratta dell'impostazione del pensiero ordoliberal che ha informato di sé la costituzione economica dell'Unione Europea¹³.

Alla luce delle considerazioni esposte, nella Direttiva in oggetto l'introduzione dell'obbligo di *due diligence* e le collegate clausole di sostenibilità, anche denominate clausole di *compliance*¹⁴, destinate a declinare l'obbligo medesimo nell'ambito dei contratti commerciali fra la società madre e i propri *partners*, connotano il congegno causale contrattuale di quella

¹⁰ Con particolare riferimento all'esigenza di incorporare la regolazione del mercato nella disciplina del contratto, P. SIRENA, *L'Europeizzazione degli ordinamenti giuridici e la nuova struttura del diritto privato*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1/2014, p. 4; A. NERVI, *Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 95 ss.; R. NATOLI, *Il contratto "adeguato"*, Milano, 2012, p. 44; con un ampio lavoro monografico che dedica spazio, soprattutto nella parte introduttiva, al contratto inteso come strumento regolatorio e dunque alla funzione disciplinare del contratto medesimo, A. DAVOLA, *Eteronomia e contratti nel mercato finanziario. I poteri di condizionamento delle autorità di vigilanza*, Bari, 2025, pp. 92 - 99; nel medesimo orizzonte della regolazione del mercato e ponendo l'accento sul concetto di vulnerabilità relazionale, dunque di eterogeneità e asimmetria dei rapporti fra privati, L. GATT, *Il paradigma della sostenibilità nel diritto privato tra vulnerabilità relazionale e principio di responsabilità*, cit., p.3; concentrandosi sulla revisione dei parametri tradizionali di valutazione economica e privilegiando criteri che tengono conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività produttive e di una concezione circolare delle stesse, P. GRIMALDI, *End of Waste. Nell'attività di impresa tra sostenibilità, Artificial Intelligence e Digital Innovation*, ReCEPL Series n. 7, Suor Orsola Università Editrice, Napoli, 2024 (https://www.unisob.na.it/ateneo/c008/c008_u_grimaldi07.pdf?ch=1).

¹¹ In questo senso, richiamando la funzione disciplinare del contratto, F. CAPRIGLIONE, *Introduzione allo studio del diritto dell'economia*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, 2024, 13; con riferimento, altresì, al ricorso a modelli di tutela dinamica, F. CAPRIGLIONE, *Introduzione a AA. VV., I contratti dei risparmiatori*, Milano, 2013, 11. Guardando alla giurisprudenza, appare d'interesse la nota sentenza Cass. Sez. Un. 4 febbraio 2005, n. 2207, oggetto di ampie riflessioni in dottrina fra le quali si richiamano A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *L'antitrust per il benessere (e il risarcimento del danno) dei consumatori*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 1015 ss.; I. SABATELLI, *"Cospirazioni anticompetitive" e interesse del consumatore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, 701 ss.; R. MANCO, *Spunti per una rilettura sistematica della tutela del consumatore nella disciplina antitrust*, in *Rass. dir. civ.* 2006, 562.

¹² In ordine ai principi, alle regole, alla normativa in materia di contratti con i consumatori, per tutti, C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. III - il contratto, cit., pp.339 ss.; M. RABITTI e L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Diritto dei consumi*, Giappichelli, 2024; L. GATT, *Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore ed il professionista - Art. 1469-bis, comma 2*, in *Commentario al capo XIV bis del Codice Civile : dei contratti del consumatore*, a cura di M.S. BIANCA e F.D. BUSNELLI, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 4 - 5, 1997, pp. 803 - 848.

¹³ Per un puntuale inquadramento storico che spieghi il contributo decisivo della corrente di pensiero ordoliberal alla base della Costituzione economica europea, P. SIRENA, *L'Europeizzazione degli ordinamenti giuridici e la nuova struttura del diritto privato*, cit., p. 8.

¹⁴ Ponendo in primo piano il progressivo affermarsi delle clausole di *compliance* mediante le quali l'autonomia privata mira a dare seguito ad una gestione contrattuale sostenibile delle catene di valore, G. PIEPOLI, *Responsabilità sociale d'impresa e compliance contrattuale*, in *Giust.civ.* 2022, p. 24 ss.; L. GATT, *Il paradigma della sostenibilità nel diritto privato tra vulnerabilità relazionale e principio di responsabilità*, cit., p.6;

funzione regolatoria del mercato, tipica del diritto privato europeo. Tuttavia esse si contraddistinguono per essere strumentali non solo ad obiettivi di mera e tradizionale efficienza economica ma ad una prospettiva di sviluppo economico sostenibile, tale da essere perseguito stabilmente in una logica di medio lungo periodo, prevenendo gli impatti negativi potenziali, arrestando o attenuando quelli effettivi dell'attività economica, in ordine alla tutela dei diritti umani e alla salvaguardia dell'ambiente. Ricorre, quindi, una funzione regolatoria del contratto orientata maggiormente ad implementare e rendere effettiva la dimensione sociale, sostenibile del mercato. La Direttiva non interviene in maniera dirigistica ma facendo leva sulle nuove funzioni del contratto nel mercato¹⁵, aprendo ad una fase del diritto privato regolatorio¹⁶ che contempla, accanto alla classica disciplina degli interessi patrimoniali, anche la disciplina di interessi non patrimoniali di portata generale quali sono quelli riconducibili alla tutela dei diritti umani e dell'ambiente¹⁷. Ciò deve essere letto e si comprende considerando la scelta del legislatore europeo di "costituzionalizzare" il paradigma socio economico dello sviluppo sostenibile in un contesto non di mera economia di mercato ma di economia sociale di mercato. L'Unione Europea sancisce espressamente, all'art. 3 del Trattato di Lisbona, che obiettivo fondamentale dell'Unione è quello di realizzare uno sviluppo sostenibile basato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva.¹⁸ Un ulteriore tratto peculiare, che è possibile riconoscere nella fisionomia degli obblighi contrattuali, così come delineati dal legislatore UE nella Direttiva in esame, consiste nel superamento di un'impostazione

¹⁵ Al riguardo, A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in M. PENNASILICO, (a cura di), *L'analisi ecologica del diritto contrattuale*, Atti del Convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, p.51 "esiste anche un'altra dimensione dell'istituto contrattuale, la quale ravvisa nel negozio una valenza organizzatoria: il contratto costituisce il mezzo attraverso il quale due o più soggetti coordinano tra loro lo svolgimento in comune di una determinata attività giuridica, i cui effetti trascendono la loro dimensione individuale"; M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, pp. 753 ss., per il quale la prospettiva di superare la tradizionale funzione di scambio del contratto induce anche a ripensare la stessa essenza patrimoniale della categoria contrattuale.

¹⁶ Con riguardo alla natura del diritto privato regolatorio, R. NATOLI, *Il diritto privato regolatorio*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 1/2020, p. 134 ss.; A. GENTILI, *Il diritto regolatorio*, in *Riv.dir.ban.*, supplemento Gen/marzo 2020, p. 23 ss.; A. ZOPPINI, *Diritto privato generale, diritti speciale, diritto regolatorio*, in *Ars interpretandi*, Rivista Ermeneutica giuridica, 2/2021, pp. 39 ss.; G. VETTORI, *Il contratto nel diritto privato regolatorio*, in R. ROLLI (a cura di), *Dal negozio giuridico alla contract governance. Riflessioni sulle funzioni del contratto nella società civile e nell'impresa*, Bologna, 2026, pp. 45 - 67. Con particolare riferimento al diritto privato europeo inteso come diritto regolatorio, H-W MICKLITZ, *The Public Policy thought Private Law: introduction to a debate on European Regulatory Private Law*, in *Eur.Law J.*, 2016, p. 621 s.; M.W. HESSELINK, *The Justice Dimensions of the relationship between fundamental rights and Private Law*, 2016, 24, in *European Review of Private Law*, 425; H. COLLINS, *Buildings European Contract Law on Charter Rights*, in ID. (a cura di), *European Contract Law and the Charter of Fundamental Rights*, Cambridge, 2017, 1.

¹⁷ In ordine al rapporto fra il contratto e i diritti fondamentali, G. RESTA, *Contratto e diritti fondamentali*, in *Enc. dir.*, *Contratto*, Milano, 2021, 291; per un ampio studio monografico inerente la relazione che intercorre fra il contratto e i diritti della persona, L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, Torino, 2020, pp. 5 ss; H.W. MICKLITZ, M. RENNER, *The New Private Law Theory. A Pluralistic Approach*, Cambridge, 2021; M.W. HESSELINK, *The Justice Dimensions of the relationship between fundamental rights and Private Law*, cit., p. 425; H. COLLINS, *Buildings European Contract Law on Charter Rights*, cit., p. 1.

¹⁸ TUE, art. 3, paragrafo 3: "L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico".

tradizionale secondo cui il contratto miri a disciplinare esclusivamente gli interessi dei contraenti. La scelta legislativa unionale di veicolare, mediante i contratti, le istanze di sostenibilità lungo l'intera catena di valore, permette di andare oltre la concezione dell'accordo inteso come strumento produttivo di effetti esclusivamente tra i contraenti¹⁹. Sul punto, avendo riguardo al rapporto tra ambiente e contratto, autorevole dottrina ha sostenuto che se l'ambiente è "il necessario contesto entro il quale è possibile leggere il modo d'essere del soggetto anche nella sua dinamica negoziale, nessun rapporto contrattuale è pensabile entro l'ottica riduttiva di una pattuizione anelastica, perché questa va necessariamente letta (e, in ipotesi, ridimensionata) in funzione delle sue ricadute non solo sui soggetti contraenti, ma anche su tutti coloro che dai riflessi di quel contratto vengono incisi o anche soltanto sfiorati"²⁰.

3. L'orizzonte di applicazione della Direttiva e i riflessi rispetto all'ordinamento civilistico italiano

Diversamente dagli ordinamenti francese e tedesco, il nostro ordinamento non ha ancora provveduto ad introdurre una legge che responsabilizzi, sul piano della tutela dei diritti umani e dell'ambiente, le imprese al vertice e più in generale coinvolte in una catena nazionale o internazionale di approvvigionamento. La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* rappresenta dunque un'occasione molto significativa per implementare la legislazione italiana destinata a regolare le istanze di sostenibilità nell'attività d'impresa e nei rapporti tra le imprese. In questa prospettiva, appare di interesse una riflessione che prenda in considerazione le norme, gli istituti, i principi già vigenti destinati a rappresentare le coordinate di riferimento per l'adozione nell'ordinamento interno della Direttiva, avendo sempre riguardo all'angolo visuale del contratto come veicolo delle istanze di sostenibilità.

I rapporti contrattuali nella *value chain* si sostanziano in rapporti relazionali, a rete e di durata²¹. A questo proposito è significativo che il concetto di *governance*, già affermatosi nella letteratura sul diritto delle società, sia stato più recentemente introdotto anche nel diritto dei contratti. Esso esprime l'idea che il contratto possa costituire non solo uno strumento di scambio ma anche di regolazione del mercato²².

¹⁹ Una linea di politica legislativa che trova riscontro nell'orientamento, ricorrente da tempo in una parte autorevole della letteratura italiana, favorevole al superamento di una concezione meramente bilaterale del rapporto contrattuale per adottare una prospettiva focalizzata sull'insieme dei rapporti rilevanti di una regolamentazione negoziale, C.M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., p. 69; V. RICCIUTO, *Regolazione del mercato e "funzionalizzazione" del contratto*, cit., pp. 1625 ss.

²⁰ In questi termini, l'autorevole analisi di N. LIPARI, *Introduzione*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, Napoli, 2015, vol. 9, p. 471 ss..

²¹ S. GRUNDMANN, *L'unità del diritto privato. Da un concetto formale a un concetto sostanziale di diritto privato*, in *Riv. dir. civ.* 2010, I, p. 585 ss.; tra coloro che accolgono una concezione strutturalmente relazionale del negozio giuridico, C. MARCHETTI, *The "nexus of contracts" theory. Teorie e visioni del diritto societario*, Milano, 2000; H. DAGAN, M. HELLER (a cura di), *The Choice Theory of Contract*, Cambridge, 2017; D. MARKOVITZ, *Contract and Collaboration*, disponibile in www.ssrn.com, 2024;

²² Con riguardo al concetto di *contract governance*, nella letteratura italiana, P. SIRENA, *L'Europeizzazione degli ordinamenti giuridici e la nuova struttura del diritto privato*, cit., p. 14; R. ROLLI, *Contract governance e sostenibilità*, cit., p. 12 ss.; R. ROLLI, *Contract governance e sostenibilità*, in R. ROLLI (a cura di), *Dal negozio giuridico alla contract governance. Riflessioni sulle funzioni del contratto nella società civile e nell'impresa*,

La Direttiva prevede processi di finanziamento, istruttoria, valutazione, mappatura, ponderazione, collaborazione e dialogo con i partner commerciali al fine di minimizzare, correggere gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani e sull'ambiente. Si è inteso, in questo modo, creare le condizioni perché la sospensione temporanea o la cessazione del rapporto contrattuale operino soltanto come *extrema ratio*. Tale impostazione, improntata alla reciproca collaborazione, in una logica che predilige la conservazione dei rapporti contrattuali, trova nell'ordinamento italiano una coerente base giuridica di riferimento prioritariamente nelle clausole generali di buona fede e correttezza, a partire dalla fase preparatoria del contratto sino all'esecuzione dello stesso, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c. e nel principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c.²³ La buona fede contrattuale ha visto il proprio significato arricchito con il riferimento al principio costituzionale della solidarietà sociale. Di recente si è poi messa in rilievo la connessione fra buona fede e diritti fondamentali nel senso che "essere in buona fede nell'esercizio delle prerogative contrattuali implica necessariamente una presa in considerazione dei diritti fondamentali dell'altro" in base alla circostanza che "i diritti fondamentali permettono di caratterizzare la slealtà e l'abuso nell'utilizzo delle prerogative contrattuali"²⁴. Un ulteriore aspetto, giuridicamente rilevante e critico, riguarda l'applicazione delle clausole di sostenibilità nei rapporti fra contraenti con diseguale potere contrattuale nella catena di valore. Il c.d. *chain leader* gode di una posizione di preminente potere contrattuale rispetto alla quale gli altri contraenti, *partner* commerciali, possono trovarsi in una posizione di soggezione ed anche di dipendenza economica. A tale proposito, l'art. 9 della L. 18 giugno 1998, n. 192, prevede il divieto per una o più imprese di approfittare della dipendenza economica nella quale si trova un'impresa cliente o fornitrice. Tale regola rientra nell'ambito di applicazione di una Legge in materia di sub-fornitura. Bisogna riconoscere che le catene di approvvigionamento si avvalgono di tale tipologia contrattuale. Tuttavia si conviene, secondo la dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nel ritenere che tale legge si applichi a tutti i contratti nei quali si manifesti la dipendenza economica di un'impresa verso l'altra, situazione molto frequente nelle filiere produttive²⁵. Inoltre, quanto all'internazionalità della tutela, il divieto riguarda le imprese italiane ma non sembra si possa escludere che sia anche a favore di imprese straniere, tanto che l'art. 9 della L.192/98 viene qualificata come una regola internazionalmente inderogabile. Il ricorso a tale norma presenta il seguente

Bologna, 2026, pp.163-205; nella letteratura internazionale, S. GRUNDMANN, F. MOSLEIN, K. REISENHUBER, *Contract governance: Dimension in Law and interdisciplinary Research*, 2015, Oxford University Press, p. 4 ss.; F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Private Regulation and Industrial Organization: Contractual governance and the Network Approach*, in S.GRUNDMANN, F. MOSLEIN, K.REISENHUBER, cit., p. 349; V.ULFEBECK & O.HANSEN, *Sustainability clauses in an unsustainability contract law*, in *CEPRI Studies on Private Governance*, Issue 6/2022, p. 4 ss.; F. MOSLEIN, K. REISENHUBER, *Contract governance. A Draft Research Agenda*, in *European Review of Contract Law*, 2009, vol. 5, p. 248 ss.

²³ Con esplicito riferimento alla rilevanza delle clausole generali di buona fede e correttezza dalla fase preparatoria a quella esecutiva del contratto, nell'ordinamento italiano, nella prospettiva dell'applicazione della CSDDD, R. ROLLI, cit, p. 31 ss.

²⁴ Per la connessione tra buona fede e diritti fondamentali, L. VALLE, cit., p. 387.

²⁵ Prestando attenzione al tema del contraente debole nella *supply chain* e richimando il possibile rimedio dell'art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192, recante il divieto di abuso di dipendenza economica, F. ZECCHIN, cit., p.421 s; R. ROLLI, cit., p. 33.

rilevante limite. Ponendo la disposizione normativa un divieto, la conseguenza inevitabile della sua violazione risiede nella nullità del contratto per contrarietà ad una norma imperativa, come peraltro esplicitato dal terzo comma della stessa disposizione. Una soluzione percorribile, in grado di superare il richiamato limite ed anche l'ostacolo del principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., risiede nella possibile previsione degli obblighi di protezione²⁶, esemplificati nella disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c., che il datore di lavoro della società *chain leader* ha in relazione ai diritti inviolabili dei suoi lavoratori, anche nei confronti dei lavoratori delle imprese rientranti nella catena di approvvigionamento. Inoltre la Direttiva, all'art. 10, comma 2 lett. b) e art. 11, lett. c), prevede che tra le misure adeguate da adottare ci sia non solo la richiesta al partner contrattuale diretto di garanzie contrattuali relative al rispetto del codice di condotta della società, al piano d'azione correttivo di impatti negativi effettivi ma anche la richiesta di ottenere a sua volta dal proprio partner garanzie contrattuali equivalenti. Tale prospettiva di estensione dell'efficacia soggettiva delle clausole stesse, mediante la sottoposizione ad esse anche di altri terzi all'interno della catena di fornitura, può essere accolta nel nostro ordinamento attraverso l'applicazione dell'istituto, di cui all'art. 1381 c.c., della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo²⁷.

L'interrogativo circa la possibilità che il principio di sviluppo sostenibile costituisca un limite interno all'autonomia contrattuale evoca la questione dell'efficacia nei rapporti fra privati e dunque fra imprese dei principi e delle norme costituzionali²⁸. Sono rilevanti, ai nostri fini, il rapporto fra la libertà di iniziativa economica, l'utilità sociale, la dignità e l'ambiente così come delineati dall'art. 41 Cost. a seguito della recente e importante Riforma Costituzionale dell' 11 febbraio 2022 n. 1.; il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 Cost., che legittima "l'autonomia privata dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale". La dogmatica delle fonti di diritto interno ha studiato, da tempo, il modo in cui risolvere l'antinomia tra una norma di rango costituzionale, pensata come principio ordinante dell'azione pubblica e quella del diritto privato costruita in termini di fattispecie produttiva di effetti. Ci si riferisce al tema della *Drittwirkung* dei diritti costituzionali.²⁹ E' bene dare conto, a questo riguardo, della distinzione

²⁶ Quanto alla soluzione degli obblighi di protezione da estendere anche nei confronti dei lavoratori delle altre imprese rientranti nella catena di approvvigionamento, F. ZECCHIN, cit., p.424 s.; C. CASTRONOVO, *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1978, pp. 123 s., il quale sulla scia della dottrina tedesca teorizza in chiave generale "una tutela contrattuale a favore di soggetti legati a una delle parti da un rapporto di parentela, di convivenza, di lavoro che li ponga nella stessa situazione di contatto con l'attività dell'altra parte dalla quale derivi il danno"; C. CASTRONOVO, *Danno della persona nel rapporto di lavoro*, in *Eur. e dir. priv.*, 2006, pp. 1343; ancora per la ragionevolezza dell'estensione degli obblighi di protezione ai terzi legati alla parte contrattuale "debole" dal medesimo rischio, G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, ESI, Napoli, 2015, pp.122ss.

²⁷ Rispetto al possibile ricorso all'istituto di cui all'art. 1381 c.c., ROLLI, cit.; pp. 35 s.; G. PIEPOLI, cit., 32 s.

²⁸ In questo senso, con uno tra i più recenti contributi sul tema del rapporto fra sviluppo sostenibile e autonomia contrattuale, B. SAAVEDRA SERVIDA, *Sostenibilità ambientale, autonomia privata e private regulation*, in *Rivista di diritto bancario*, 2024, pp.4s.

²⁹ Sul tema, ampiamente ed anche per ulteriori riferimenti bibliografici, P. FEMIA, *"Drittwirkung", principi costituzionali e rapporti fra privati. Un percorso nella dottrina tedesca*, Napoli, 2018; E. NAVARRETTA, *Complessità dell'argomentazione per principi nel sistema attuale delle fonti di diritto privato*, in *Riv.dir.civ.*

elaborata tra l'efficacia indiretta dei diritti e principi costituzionali e l'efficacia diretta dei medesimi nei rapporti fra privati. Per quanto riguarda l'efficacia indiretta, la giurisprudenza ha fatto largo uso dell'argomento costituzionale, sia al fine di ascrivere un senso alle clausole generali, sia in chiave argomentativa per favorire processi di interpretazione evolutiva o adeguatrice³⁰. Quanto al piano dell'efficacia diretta dei diritti e principi costituzionali nei rapporti fra privati, la dottrina maggioritaria³¹ ha escluso che la norma costituzionale possa produrre effetti orizzontali ed essere dunque direttamente applicabile ai rapporti fra privati. In particolare sono state avanzate le due seguenti linee interpretative. Nella prima lettura, l'esclusione della diretta applicazione delle norme costituzionali si spiega osservando che esse sono programmaticamente dirette al legislatore e non destinate a regolare i rapporti fra privati che suppongono una sfera di interesse direttamente ascritta al privato e tutelata dall'ordinamento. Stando alla seconda linea interpretativa, concorrenti ragioni portano ad escludere che le norme costituzionali possano produrre effetti diretti nei rapporti fra privati. In primo luogo, quando il destinatario è lo Stato, la trasposizione del precetto normativo direttamente in capo al soggetto privato postula che sia elisa la sfera di interesse, di regola anch'essa tutelata costituzionalmente, che il privato medesimo è chiamato a governare autonomamente. In secondo luogo, la riserva di legge, che governa l'attuazione e i limiti ai diritti costituzionali, esclude che i medesimi criteri possano valere selettivamente per gli atti negoziali. Da ultimo si osserva che nel conflitto fra valori e libertà costituzionali, al legislatore spetta un bilanciamento tale da consentire la convivenza fra interessi e diritti contrastanti, procedimento affidato a parametri quali l'adeguatezza, la necessità, la proporzionalità. Tale bilanciamento non può essere replicato nella valutazione dell'interesse che amministra il privato che, per definizione, salvo la legge non lo richieda espressamente, non è proceduralizzato ed è immotivato. Nel solco di questa linea interpretativa, è stato autorevolmente osservato³² che i principi costituzionali aprono la strada ad un'argomentazione attraverso valori che valgono in quanto tali, senza bisogno del filtro delle norme o di ulteriori tramiti, finendo per contraddire lo stesso principio della separazione dei poteri. Diversamente, a fronte di una riflessione teorica rilevante³³, altra parte della dottrina si è espressa a favore dell'applicazione diretta dei principi costituzionali. Con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, tali autori

2001, 779; A. ZOPPINI, *Il diritto privato e le libertà fondamentali dell'Unione Europea (principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in *Riv.dir.civ.*, 2016, p.712; C. CAMARDI, *Il diritto privato fra regole e principi. Uno sguardo sulla complessità giuridica a partire da un volume recente*, in *Osservatorio del Diritto civile e commerciale*, 2019, p. 115; F. PIRAINO, *Buona fede, ragionevolezza e efficacia immediata dei principi*, Napoli, 2017.

³⁰ Per un'indagine, con riguardo all'efficacia mediata, F. MACARIO, voce *Autonomia privata (profili costituzionali)*, in *Enc.dir. Annali*, VII, Milano, 2015, pp. 61 ss.; E. NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quad. fior.* XLIII, 2014, pp. 589 ss.

³¹ Avendo riguardo alle ragioni che escludono l'ammissibilità dell'efficacia diretta, L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1997, I, p.2 ss.; A. PACE, *Costituzione europea e autonomia contrattuale, indicazioni e appunti*, in *Riv. dir.civ.*, 2006, II, p. 2 ss.; P. RESCIGNO, *Diritti civili e diritto privato*, in *Aa. Vv.*, *Attualità e attuazione della Costituzione*, Roma - Bari, 1979, p. 243.

³² In questo senso, N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir.proc.*, 2024, p. 42

³³ Per tutti, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, pp.535 ss.

considerano la collocazione del principio medesimo al massimo livello del sistema ordinamentale, ossia nella Costituzione, tale da conformare anche i rapporti fra i soggetti interessati e non soltanto la produzione del legislatore e le applicazioni della giurisprudenza³⁴.

Sino ad oggi le istanze di sostenibilità sono state introdotte, prevalentemente, nel diritto dei privati attraverso prassi ispirate a valori di tutela ambientale e dei diritti umani cui le parti contrattuali hanno aderito su base volontaria, in attuazione del principio di sussidiarietà³⁵. Nella consapevolezza dell'insufficienza di tali prassi e degli strumenti di c.d. *soft law*, appare non più eludibile ma necessaria la sfida di individuare meccanismi compatibili con il sistema ed in grado di attribuire alla sostenibilità il crisma della coerenza. L'introduzione della legge italiana, destinata ad applicare la Direttiva *Corporate Sustainability Due Diligence*, potrà essere considerata un'attesa e benvenuta leva, a livello di legislazione ordinaria, che legittimamente e con portata obbligatoria, consentirà di integrare i principi costituzionali suddetti, riconducibili allo sviluppo sostenibile, nell'ambito dei contratti delle imprese coinvolte nelle catene di fornitura. Si dà seguito ad una delle modalità auspicabilmente più efficaci di riconoscimento e tutela delle istanze di sostenibilità nei rapporti fra privati: "regola privata e regola eteronoma si raccordano per la realizzazione di interessi che non si identificano più con i soli interessi dei contraenti, ma realizzano al contempo interessi di carattere generale"³⁶. In tal modo tali contratti saranno fonte non soltanto di rapporti giuridici patrimoniali ma di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili.

4. Il Pacchetto Omnibus I

A seguito della più ampia e diffusa implementazione delle politiche ESG è emerso il tema della "sostenibilità della sostenibilità". Molti attori del mondo imprenditoriale hanno denunciato la complessità del quadro normativo, gli oneri amministrativi elevati e il rischio di perdita di competitività sul mercato globale. La Commissione europea, in risposta a tali istanze e preoccupazioni, ha presentato il 26 febbraio 2025 il Pacchetto *Omnibus I*³⁷. L'iniziativa mira a semplificare il quadro regolatorio sulla sostenibilità, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e garantire maggiore coerenza nella regolamentazione europea, senza compromettere gli obiettivi assunti nel *Green Deal*. Una volta approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la

³⁴ Con particolare riferimento alla natura precettiva dei principi costituzionali, in tema di sviluppo sostenibile, M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi ecologica del contratto*, in *Pers. e merc.*, 2015, pp. 44.

³⁵ Sul principio di sussidiarietà, M. NUZZO (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, I, Torino, 2014.

³⁶ In questi termini, C. IRTI, *Gli "appalti verdi" tra pubblico e privato*, in *Contr. impr. eur.*, 2017, p. 206; E. CAPOBIANCO, *Integrazione e correzione del contratto tra regole e principi*, in *Annuario del contratto*, 2015, p. 66; P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996, p. 386.

³⁷ Il 26 febbraio, la Commissione Europea ha presentato a Consiglio e Parlamento UE il Pacchetto *Omnibus I* volto a intervenire sugli obblighi in materia di diligenza per le imprese e sulla rendicontazione di sostenibilità con le proposte COM (2025) 80 e COM (2025) 81 e (COM) 87 e l' *Omnibus II* in materia di investimenti europei con la proposta di regolamento COM (2025) 84.

proposta della Commissione europea, la Direttiva (UE) c.d. "Stop of the clock" 2025/794³⁸ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 aprile 2025 (GUUE serie L del 16 aprile 2025).

Circoscrivendo, in questa sede, l'attenzione alla Direttiva CSDDD, giova distinguere fra la disciplina previgente e quella elaborata all'esito dell'intervento normativo riformatore in esame. Avendo riguardo infatti alla previgente normativa, gli Stati membri dovevano recepire la Direttiva CSDDD entro il 26 luglio 2027. Era previsto, inoltre, che l'applicazione della Direttiva da parte delle imprese avvenisse in due fasi: a) a partire dal 26 luglio 2028 per le società UE che avessero più di 3000 dipendenti e 900.000.000 euro di fatturato netto e per le società extra UE con un fatturato netto di 900.000.000 euro; b) a partire dal 26 luglio 2029 per tutte le altre imprese soggette agli obblighi di dovuta diligenza. Per quanto concerne invece il regime normativo così come riformato, il termine di recepimento della Direttiva per gli Stati membri è stato fissato al 26 luglio 2028, mentre l'entrata in vigore della Direttiva CSDDD è prevista al 26 luglio 2029 per tutte le imprese interessate e diventerà efficace a seguito del decorso di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Passando ad esaminare l'ulteriore intervento normativo, riconducibile al medesimo Pacchetto Omnibus I, il Parlamento UE, riunito in plenaria il 16 dicembre 2025, ha inoltre approvato in via definitiva la propria posizione sull'adozione della Direttiva che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464/UE (CSRD) e 2024/1760/UE (CSDDD), per quanto riguarda alcuni obblighi relativi alla rendicontazione societaria e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità³⁹. L'approvazione segue all'impegno del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2025, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'art. 294 par. 4, TFUE. Con specifico riferimento all'iter legislativo di modifica della CSDDD, la Riforma restringe il perimetro applicativo del dovere di diligenza: l'obbligo di individuare, prevenire e mitigare gli impatti negativi su persone e ambiente si applicherà ad un numero inferiore di imprese e specificamente solo alle grandi società con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 1,5 miliardi di euro, se stabilite nell'UE, oppure con lo stesso livello di fatturato generato nell'Unione per le imprese extra UE. Le imprese interessate dovranno svolgere un'analisi per individuare le aree della propria catena del valore in cui gli impatti negativi sono più probabili e gravi. Su tali aree dovranno poi condurre attività di due diligence, prevenzione e mitigazione. Le richieste informative ai partner commerciali con meno di 5.000,00 dipendenti saranno ammesse solo se strettamente necessarie per una valutazione approfondita. Viene, inoltre, eliminato l'obbligo di presentare piani di

³⁸ Il 14 aprile 2025 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato formalmente la Direttiva (UE) 2025/794, la cui proposta era inclusa nel pacchetto *Omnibus I*. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 aprile 2025 (serie L 794) ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025. La Direttiva modifica l'art. 37, par. 1, commi 1 e 2 della Direttiva 2024/1760/UE, rinviando di un anno il termine di recepimento da parte degli Stati membri e l'avvio della prima fase applicativa (che riguarda le imprese di maggiori dimensioni).

³⁹ L'approvazione del Parlamento europeo segue all'accordo provvisorio raggiunto fra il Parlamento e il Consiglio UE, il 9 dicembre, nella discussione di c.d. trilogio sulla semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione e al dovere di diligenza.

transizione che certifichino la compatibilità del loro modello aziendale con la transizione verso un'economia sostenibile. Non è previsto alcun regime di responsabilità civile uniforme a livello UE, le società che non applicheranno correttamente le norme saranno perseguibili a livello nazionale e potrebbero incorrere in ammende fino al 3% del loro fatturato netto mondiale.

Nell'ambito del rinnovato impianto normativo, così come risultante dalle suddette modifiche approvate al testo originario della CSDDD, le società soggette all'obbligo di due diligence non dovranno più svolgere una mappatura completa della catena di valore ma potranno indirizzare i propri sforzi di analisi unicamente verso quei segmenti della *value chain* in cui il rischio di effetti negativi è più significativo, limitando il perimetro di controllo ai soli partner commerciali diretti, salvo vi siano prove concrete e verificabili tali da giustificare un'ulteriore estensione. Può desumersi dunque che le società medesime saranno tenute a condurre valutazioni approfondite oltre i propri partner commerciali diretti solo in presenza di informazioni plausibili concernenti possibili aspetti negativi. Il legislatore UE ha scelto, dunque, di ridurre la complessità della normativa e gli oneri economici derivanti dalla stessa, permettendo alle imprese di concentrarsi sul monitoraggio dei partner commerciali diretti, notevolmente ridimensionando la frequenza e la portata della valutazione sugli altri partner commerciali indiretti. Questa linea desta non poche perplessità, considerando che le violazioni più gravi, sul piano dei diritti umani e dell'ambiente, non si verificano tra i fornitori con cui le imprese intrattengono rapporti diretti ma con quelli con cui instaurano rapporti indiretti.

A fronte di un'evoluzione del concetto di due diligence per le aziende⁴⁰, nel panorama internazionale, secondo cui il monitoraggio degli impatti negativi su ambiente, società e diritti umani in relazione alla catena di fornitura aziendale ha iniziato a non essere più considerato come un mero obbligo di *compliance*, ma come un mezzo destinato a creare valore per le imprese e i suoi dipendenti⁴¹, i suddetti interventi normativi in tale ambito, a livello unionale, segnano un arretramento, rispetto alla versione originaria della CSDDD, sul piano di una efficace *governance* sostenibile dell'intera catena di valore. Nell'ambito di questa benvenuta nuova fase del diritto privato regolatorio di matrice unionale⁴², inerente la tutela dei diritti umani e dell'ambiente

⁴⁰ Con particolare riferimento al concetto di *due diligence* a margine del Pacchetto Omnibus I, T. CATALANO, *Due diligence aziendale: interventi e considerazioni a margine del Pacchetto Omnibus alla luce dei Principi Guida ONU su imprese e diritti umani*, in *Ordine Internazionale e diritti umani*, (2025), pp. 1115-1132.

⁴¹ A tale proposito, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha elaborato un importante contributo sull'evoluzione del concetto di *human right due diligence*. Si veda per una puntuale disamina, *Human Right Due Diligence: An Interpretive Guide*, United Nation Development Program, il quale considera il concetto di *Human right due diligence* "intended to help an enterprise know and show that it respects human rights through its operations and over time, including where there are changes in its operations and operating contexts. It therefore requires ongoing or iterative processes, rather than a one-off undertaking, except where those operations and context do not change significantly". Si rinvia, per approfondire, a R. MCCORQUODALE, L. SMIT, S. NEELY, R. BROOKS, *Human Right Due Diligence in Law and Practice: Good Practices and Challenges for Business Enterprise*, in *Business and Human Right Journal*, 2017, 2(2), pp. 195 - 224; P. MUCHLINSKI, *Operationalising the UN Business and Human Right framework: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights and Due Diligence* in SARIANNA LUNDAN (ed.), *Transnational Corporations and Transnational Governance*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, p. 325 ss.

⁴² In ordine al diritto privato europeo inteso come diritto regolatorio, H-W MICKLITZ, *The Visible Hand of European Regulatory Private Law. The Transformation of European Private Law from Autonomy to*

nell'esercizio delle attività d'impresa, il processo di revisione normativa della CSDDD in oggetto non fa certamente venir meno il raccordo fra la regola eteronoma, specificamente legislativa e la regola privata contrattuale, a beneficio della realizzazione di interessi tanto delle parti contraenti quanto di carattere generale ma è tale da ridimensionare l'impulso che la regola eteronoma avrebbe potuto meglio dare alla c.d. *contract governance*⁴³ rispetto alle istanze di sostenibilità sull'intera catena di valore delle imprese coinvolte. Deve tenersi, infatti, presente che i Principi Guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite⁴⁴ e gli standard internazionali OSCE⁴⁵, *framework* giuridico internazionale alla base della CSDDD, orientano nella direzione di un'approfondita e completa verifica dell'intera catena di valore da parte delle imprese.

Si delinea, avendo riguardo ad una lettura complessiva delle modifiche apportate dal pacchetto Omnibus I alla CSDDD, un assetto in cui la sostenibilità viene progressivamente ridimensionata a strumento di gestione

Functionalism in Competition and Regulation, cit., p. 3 s.; G. COMPARATO, *Public Policy through Private Law: introduction to a debate on European Regulatory Private Law*, cit., p. 621 s.

⁴³ Rispetto al concetto di *contract governance*, nella letteratura italiana, P. SIRENA, *L'Europeizzazione degli ordinamenti giuridici e la nuova struttura del diritto privato*, cit., p. 14; R. ROLLI, *Contract governance e sostenibilità*, cit., p. 12 ss.; nella letteratura internazionale, S. GRUNDMANN, F. MOSLEIN, K. REISENHUBER, *Contract governance: Dimension in Law and interdisciplinary Research*, cit., p. 4 ss.; F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Private Regulation and Industrial Organization: Contractual governance and the Network Approach*, cit., p. 349; V. ULFEBECK & O. HANSEN, *Sustainability clauses in an unsustainability contract law*, cit., p. 4 ss.; F. MOSLEIN, K. REISENHUBER, *Contract governance. A Draft Research Agenda*, cit., p. 248 ss.

⁴⁴ Al riguardo, *Guiding Principles on Business and Human Rights: implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework*, risoluzione n.17/4 del 6 luglio 2011. Si rinvia, sui Principi Guida ONU, a M. FASCIGLIONE, *The Enforcement of Corporate Human Right due diligence: From the UN Guiding Principles on Business and Human Rights to the UE Countries Legal System*, in *Human Right and International Legal Discourse*, 2016 - 1, pp. 94 - 117; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto pubblico e privato*, Milano, 2012; M. Fasciglione, *Il piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi Guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 277 - 293; F. MARELLA, *I principi guida dell'ONU sulle imprese*, in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa fra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, pp. 19 ss.; M. FASCIGLIONE, *I principi guida su impresa e diritti umani*, Roma, 2020; C. METHVEN O' BRIEN, A. MEHRA, S. BLACKWELL, C. BLOCH POULSEN - HANSEN, *National Action Plans: Current Status and Future Prospectus for a New Business and Human Right Governance Tool*, in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 117 - 126, p. 118. Il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha espresso le proprie perplessità sul Pacchetto Omnibus. Tale posizione critica è sintetizzata nello *Statement by the United Nations Working Group on Business and Human Rights encouraging the European Union to ensure that any development relating to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive are in alignment with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, 12 febbraio 2025, reperibile al link media.business-humanrights.org/media/document/20250212-Statement-WG-BHR-EU.

⁴⁵ Si tratta delle seguenti linee guida, *Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2023. Si segnalano, per approfondire, H.W. BAADE, *The Legal Effect of Code of Conduct for Multinational Enterprises*, Anversa, 1980; P.T. MUCULINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, The Hague, London, Boston, 2000; S.C. VAN EYK, *The OECD Declaration and Decision Multinational Enterprises. An Attempt to Tame the Sbrew*, Nijmegen, 1995; A. DI BLASE, *La dichiarazione OCSE sugli investimenti e le imprese multinazionali*, in A. GIARDINA, G.I. TOSATO (a cura di), *Diritto del commercio internazionale. Testi di base e note introduttive*, Milano, 1996, pp. 409 ss.; J. KARL, *The OECD Guideline for Multinational Enterprises*, in M.K. ADDO (ed.), *Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations*, The Hague, Londra, Boston, 1999, pp. 259 ss.; A. ODDENINO, *La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione delle imprese delle attività delle imprese multinazionali*, in G. PORRO (a cura di), *Studi di Diritto internazionale dell'economia*, Torino, 1999, pp. 51 ss.; P. ACCONCI, *Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell'OCSE*, in *Comunicazioni e studi*, 2002, pp. 379 ss.; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali e diritti umani: la prassi dei punti di contatto nazionali dell'OCSE e la giurisprudenza statunitense*, in A. ODDENINO, F. RUOZZI, A. VITERBO, E. COSTAMAGNA, J. POLI (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2010, pp. 195 ss.

del rischio piuttosto che, come sarebbe stato auspicabile, essere concepita e configurata come una leva di trasformazione fino in fondo coerente con la direzione costituzionalmente segnata dal modello unionale dell'economia sociale di mercato, in grado di valorizzare e implementare le pratiche già peraltro adottate da una parte meritevole di attenzione, non trascurabile del mercato⁴⁶.

5. Una lettura alla luce dell'opera di C.M. Bianca "Le autorità private"

Il prossimo anno ricorreranno i cinquant'anni dalla pubblicazione del libro di Cesare Massimo Bianca "Le autorità private"⁴⁷. Le note contenute nel presente contributo muovono prioritariamente da una rilettura dell'opera del Maestro, con particolare riferimento al rapporto fra i poteri privati e il contratto, alla luce degli sviluppi sociali, economici, geopolitici, che hanno determinato la transizione, anche a livello di ordinamento giuridico eurounitario e domestico, nel senso dello sviluppo sostenibile.

L'illustre Autore affermava chiaramente che "l'ordinamento è sempre meno indifferente a come i privati regolano i loro affari"⁴⁸, in questo modo considerando che il mercato non può rimanere avulso dalla complessiva rete di principi e valori che caratterizzano l'ordinamento giuridico democratico. Si pensi ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà⁴⁹, che devono essere riconosciuti a tutti gli attori del mercato e non soltanto ad alcuni di essi. Non sarebbe dunque il mercato in sé a rappresentare per definizione il luogo che permette di garantire l'agire libero e autonomo dei soggetti in esso operanti ma solo la sua forma conforme alla costituzione economica europea ed interna⁵⁰, dunque certamente un mercato concorrenziale ed oggi anche

⁴⁶ Ci si riferisce all'allarme lanciato da importanti società che hanno evidenziato la necessità di non rallentare l'applicazione delle regole europee e la loro notevole preoccupazione sulla riapertura dei testi delle Direttive. Ciò in considerazione del fatto che la prevedibilità è un requisito fondamentale per la capacità di tutti gli attori, comprese le imprese, di prendere decisioni informate. La lettera delle società alla Commissione Europea, con indicazione dei firmatari, è consultabile al link: business-humanrights.org/en/latest-news/business-letter-omnibus.

⁴⁷ C.M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., pp. 69 ss. Sul volume di Bianca, si veda prioritariamente P.SIRENA, A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. BIANCA*, Roma - Tre Press, Roma, 2018; G. ALPA, *Riflessioni su "Le autorità private" di Massimo C. Bianca*, in *Riv. dir. comm.*, 7-8, 1977; E. BELLISARIO, *Le "Autorità private" nell'era della sostenibilità. Gli impatti dell'ESG disclosure regulation e del taxonomy regulation*, in *Actualidad jurídica Iberoamericana*, N. 16 bis, 2022, pp. 104 - 123; A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Le "autorità private" digitali e il ruolo del diritto pubblico: attualità e trasversalità dell'opera di Cesare Massimo Bianca* (2024), in Special Issue, EJPLT.

⁴⁸ C.M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., p. 89, segnalando l'opportunità di un intervento dell'autorità statale volto a "controllare e delimitare l'esercizio dell'autonomia negoziale anzitutto al fine di salvaguardare la parte debole nei confronti di chi ha i mezzi per abusare di fatto della libera contrattazione"; richiamandosi e soffermandosi su questo passaggio del libro di Bianca, M. IMBRENDA, *Asimmetria di posizioni contrattuali, contratto predisposto e ruolo delle Authorities*, in P.SIRENA, A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. BIANCA*, cit., p.89.

⁴⁹ Con particolare riferimento al principio di solidarietà, G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Il Mulino, 2022; M. GRONDONA, *Solidarietà e contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, 2727, ss.; S. MAZZAMUTO, *Note minime in tema di autonomia privata alla luce della costituzione europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, 52; F. CAPRIGLIONE, *Etica e finanza in tempi di crisi*, in I. SABATELLI, (a cura di), *Banche ed etica*, Padova, 2013.

⁵⁰ S. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma - Bari, 2015.

sostenibile⁵¹. Il diritto d'impresa è infatti bilanciato, ai sensi dell'art. 41 della nostra Carta Costituzionale, espressamente oggi anche dalla tutela dell'ambiente⁵². La relazione fra i poteri privati ed il potere pubblico, che emerge dall'analisi di Bianca, è radicata nella consapevolezza che le posizioni di potere privato, cui le dinamiche del mercato naturalmente tendono, in assenza di regole e controllo, finiscono per innescare "un inevitabile processo di autofagia che consuma ed elimina la stessa libertà di contrarre"⁵³. Si comprende dunque la scelta di orientare l'operatività del mercato verso risultati ritenuti socialmente ed economicamente preferibili, in quanto coerenti con la necessaria tutela degli interessi generali della collettività e con i diritti fondamentali della persona. Nei Paesi UE assistiamo a decisioni pubbliche che svolgono il compito essenziale di correggere i malfunzionamenti dei mercati (c.d. fallimenti) e delle imprese, allorché ledono gli interessi collettivi ed i diritti fondamentali della persona⁵⁴.

Emerge nell'opera in esame "Le autorità private" un'intuizione, tra le altre, di particolare rilievo per il successivo ed odierno dibattito sul contratto in generale, sul rapporto fra il contratto e il mercato, avendo riguardo al presente contributo in particolare. Viene sostenuta l'esigenza di superare la dimensione meramente bilaterale del fenomeno contrattuale per adottare una prospettiva ulteriore più ampia, che guardi all'insieme dei rapporti in cui viene in rilievo quella data regolamentazione negoziale⁵⁵. Tale prospettiva pone al centro dell'attenzione ciò che possiamo identificare con la parola "mercato". Assistiamo, dunque, ad una concezione del contratto come strumento del processo regolatorio del mercato⁵⁶, tale da orientare le condotte dei consociati e non soltanto delle parti obbligate legate dal vincolo

⁵¹A. ZITO, voce *Mercati (regolazione dei)*, in *Enc. dir. Annali*, III, 2010, p. 812.

⁵²A tale riguardo, per tutti, S. AMOROSINO, *Note sulle regolazioni delle transizioni "economiche"*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2022, n. 1, p. 208, "E' pacifico che le correzioni delle asimmetrie e disfunzioni dei mercati mediante norme conformative di imprese trovano fondamento sia nella Costituzione economica europea che nell'art. 41 della Costituzione (novellato con l'inserimento dell'ambiente tra i "superinteressi" generali da tutelare, disciplinando le attività delle imprese)"; S. AMOROSINO, *Imprese e mercati tra autonomia privata e regolazioni pubbliche. Appunti per una lezione inaugurale*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2024, 1, 13;

⁵³In questo senso, A. ZOPPINI, *Autonomia contrattuale, regole di mercato, diritto della concorrenza*, in G. OLIVIERI, A. ZOPPINI, (a cura di), *Contratto e antitrust*, Roma - Bari, 2008, p.16

⁵⁴S. AMOROSINO, *Imprese e mercati tra autonomia privata e regolazioni pubbliche. Appunti per una lezione inaugurale*, cit., p.13;

⁵⁵C.M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., p.73; A. NERVI, *Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato*, cit., p. 95

⁵⁶L'identificazione del contratto come uno strumento del processo regolatorio postula, indirettamente, l'accoglimento di una concezione strutturalmente relazionale del negozio giuridico: C. MARCHETTI, *The "nexus of contracts" theory. Teorie e visioni del diritto societario*, Milano, 2000; H. DAGAN, M. HELLER (a cura di), *The Choice Theory of Contracts*, Cambridge, 2017; D. MARKOVITZ, *Contract and Collaboration*, disponibile in www.ssrn.com, 2004. E' bene, inoltre, tener presente che un'indagine analitica evidenzia come gli istituti dell'autonomia privata abbiano sempre costituito strumenti *latu sensu* regolatori, in quanto parte di una determinata sensibilità sociopolitica: F. GALGANO, *Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio*, in *Contr. Impr.*, 2000, 195; E. BRUTI LIBERATI, *Poteri privati e nuova regolazione pubblica*, in *Dir. pubbl.*, 2023, I, 285 ss.; T. ASCARELLI, *Certezza del diritto e autonomia delle parti*, in T. ASCARELLI, *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, 120 ss. La contrattazione, e con essa le categorie civilistiche sottese, si caratterizza, strutturalmente, in ogni fase dell'esperienza giuridica, talvolta implicitamente, come un elemento di politica economica. Essa è come tale, nella sua interpretazione, inscindibile dal momento determinativo finalistico proprio dell'indagine di diritto pubblico: R. SACCO, G. DE NOVA (a cura di), *Il contratto*, Torino, 1976, VI.

negoziale⁵⁷. Cesare Massimo Bianca ha avuto dunque il merito di aprire ad una lettura dell'autonomia privata capace di valorizzare la contestualizzazione del contratto all'interno del mercato di riferimento e gli obiettivi a quest'ultimo sottesi⁵⁸. Ciò significa tener conto non dell'atto atomisticamente considerato ma del suo collocarsi all'interno della pluralità delle dinamiche dello scambio, valutandone il manifestarsi alla luce di un interesse generale più ampio e in parte differente rispetto a quello connotante la singola vicenda contrattuale. Un approccio interpretativo orientato al governo del mercato e, pertanto, espressione del metodo del diritto dell'economia⁵⁹, funzionale al superamento di letture in chiave esclusivamente pubblicistica (nel senso di prevalenza del disposto del regolatore sulle disposizioni di volontà dei contraenti)⁶⁰, ovvero privatistica (e dunque volto ad esaltare il ruolo del contratto come strumento fondamentale all'interno del processo regolatorio)⁶¹, nella consapevolezza della necessaria integrazione fra norme e interessi privatistici e pubblicistici. La contrattazione conformata secondo la logica esposta e dunque il mercato rappresentano la sintesi del processo politico istituzionale che ne impronta i valori ed, al contempo, dell'azione dei privati⁶². L'illustre Autore, come autorevolmente sostenuto in dottrina⁶³, invitando a rivisitare e superare la classica lettura che contrapponeva un diritto privato dell'uguaglianza a un diritto pubblico dell'autorità, ha

⁵⁷ A questo proposito, L. TORCHIA, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Il Mulino*, 2014, p.1, p. 14 ss.; S.L. BRAY, *Power Rules*, in *Columbia Law Review*, 2010, p. 53, pp. 1172 - 1192.

⁵⁸ Nel solco aperto dall'approccio di Bianca, capace di valorizzare il ruolo dell'autonomia privata in una prospettiva "contestuale", si colloca il dibattito successivo in dottrina: V. RICCIUTO, *Regolazione del mercato e "funzionalizzazione" del contratto*, cit. 1625 ss.; G. GITTI, P. SPADA, *La regolazione del mercato come strategia*, in G. GITTI (a cura di), *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, 2006, p. 19; G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, *La regolazione indipendente dei servizi pubblici e la garanzia dei privati*, *ibidem*, p.130; A. DAVOLA, *Eteronomia e contratti nel mercato finanziario. I poteri di condizionamento delle autorità di vigilanza*, cit. p.61; R. CALDERAZZI, *L'organizzazione economica privata di interesse pubblico*, in *Persona e Amministrazione*, 2021, VIII, I, 379 ss.;

⁵⁹ Con riguardo al metodo del diritto dell'economia: P.SIRENA, A. ZOPPINI, *Premessa*, in P.SIRENA, A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. BIANCA*, cit., p.1; richiamando la funzione disciplinare del contratto, F. CAPRIGLIONE, *Introduzione allo studio del diritto dell'economia*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, 2024,13; con riferimento, altresì, al ricorso a modelli di tutela dinamica, F. CAPRIGLIONE, *Introduzione a AA. VV., I contratti dei risparmiatori*, Milano, 2013, 11; S. AMOROSINO, *Imprese e mercati tra autonomia privata e regolazioni pubbliche. Appunti per una lezione inaugurale*, cit., p.13, "la realtà è che esiste ormai un diritto dell'economia composito nel quale i vari istituti e poteri, pubblicistici e privatistici, si intrecciano e danno vita a nuovi meccanismi"; A. ZOPPINI, *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, in M.R. MAUGERI, A. ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, 19; P. SCHLESINGER, *Il diritto dell'economia*, in G. GITTI (a cura di), *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, 2006, p. 19;

⁶⁰ Per questo filone di matrice esclusivamente giuspubblicista, A. FERRARI ZUMBINI, *La regolazione amministrativa del contratto. Atti amministrativi conformativi dell'autonomia negoziale*, Torino, 2016, 161 ss.

⁶¹ Stando ad una lettura elaborata dall'angolo visuale esclusivamente giusprivatista, D. SIMEOLI, *Il contratto "regolato": spunti per uno studio*, in M. DE FOCATIIS, A. MAESTRONI (a cura di), *Dialoghi sul diritto dell'energia*, Torino, 2017, 107 ss.;

⁶² Con riferimento a questa prospettiva, A. DAVOLA, *Eteronomia e contratti nel mercato finanziario. I poteri di condizionamento delle autorità di vigilanza*, cit. p.56, il quale opportunamente richiama la posizione di quella parte ben avveduta della dottrina secondo cui, nell'indagine della dialettica pubblico/privato, "uno dei luoghi comuni [...] è che, aumentando la sfera del pubblico, diminuisce quella del privato, aumentando la sfera del privato, diminuisce quella del pubblico: una constatazione che è generalmente accompagnata e complicata da contrapposti giudizi di valore": così N. BOBBIO, *La grande dicotomia: pubblico/privato, in Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino, 2013, p. 4.

⁶³ Per questa linea interpretativa, P. SIRENA, A. ZOPPINI, *Premessa*, in P.SIRENA, A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. BIANCA*, cit., p.1.

anticipato le più recenti analisi del “diritto della regolazione”, nel quale si può oggi scorgere la più compiuta realizzazione di quel “diritto economico dei rapporti d’impresa, compenetrazione di tecniche pubbliche e private”.

Tale approccio, di cui il Maestro può essere annoverato tra i primi artefici, ha trovato successivamente, proprio nel diritto europeo, con riferimento alla disciplina del contratto, il terreno di elezione. Il diritto europeo muove dalla riconosciuta esistenza di diversi mercati organizzati su base nazionale e mira ad orientare il funzionamento nella direzione del superamento dei confini interni verso una dimensione unitaria. In questa strategia l’intervento legislativo sulla disciplina del contratto ha assunto un ruolo progressivamente crescente. Le regole dettate dal legislatore europeo in materia contrattuale sono strumentali alla realizzazione di un determinato assetto del mercato, ovvero alla conformazione dello stesso secondo obiettivi e finalità propri di un’ unica economia sociale di mercato. Da tale linea discende una precisa conseguenza sul piano metodologico: il legislatore europeo guarda non tanto al singolo contraente e agli interessi che questi persegue tramite il contratto, ma al ruolo effettivo o potenziale che quel contraente può svolgere sul mercato di riferimento e sul funzionamento di quest’ultimo. Diversamente dalla prospettiva che ha contraddistinto i legislatori dei codici civili otto - novecenteschi, incentrata sulla dimensione bilaterale del contratto, sul presupposto del contratto inteso come incontro di volontà di soggetti liberi e autonomi nonché volto alla regolazione di un determinato affare, il legislatore UE adotta una prospettiva diversa, che guarda al contratto come strumento di conformazione dell’assetto di mercato⁶⁴. L’età contemporanea ha registrato, infatti, un processo di sviluppo e consolidamento dei mercati che è avvenuto mediante lo strumento contrattuale, essendo evidentemente indissolubile e biunivoco il legame che unisce il fenomeno economico del mercato e l’istituto giuridico del contratto. La stessa UE, in risposta alla crisi finanziaria e pandemica, e dunque anche nella prospettiva di guidare e sostenere le transizioni ecologica e digitale, ha progressivamente esteso le maglie del proprio intervento, includendo obiettivi funzionali alla promozione di un rinnovato modello di Europa sociale⁶⁵. Tra questi obiettivi di policy, accumulati da una relativamente recente emersione, ricorre certamente la sostenibilità. Il convergere, a livello UE, di nuovi obiettivi di policy, disvela un quadro in cui non è più solo la concorrenza ma, avendo riguardo in particolare all’ambito di più stretto interesse nel presente contributo, certamente anche la sostenibilità ad orientare la conformazione della contrattazione fra privati. Le politiche eurounitarie in tema di sostenibilità sono un’espressione emblematica della compenetrazione di tecniche pubbliche e private di regolamentazione. Nell’ambito di questa regolamentazione ibrida si coniuga il diritto elaborato da soggetti istituzionali con le regole del mercato e della

⁶⁴ Con riguardo al rapporto tra il contratto e il mercato nel diritto europeo, A. NERVI, *Il contratto come strumento di conformazione dell’assetto di mercato*, cit., pp. 513 - 514

⁶⁵ Rispetto all’estensione dell’ambito di intervento dell’Unione Europea ad obiettivi di policy non direttamente riconducibili alla costruzione del mercato interno, G. SABATINO, *I paradigmi giuridici della pianificazione per lo sviluppo. Un’indagine di diritto comparato dell’economia*, Napoli, 2022, 141 ss.; M. BENVENUTI, *Libertà senza liberazione (a proposito dell’introvabile “dimensione sociale europea”)* in *Studi in onore di Francesco Gabriele*, I, Bari, 2016, 35 ss.; G. ROTONDO, M. RISPOLI FARINA (a cura di), *Il diritto dell’economia tra contesto emergenziale e nuovi paradigmi regolatori*, Roma, 2021.

società civile, in questo modo disegnando un sistema che si autoregola entro le coordinate di un ordine giuridico fissato dal legislatore⁶⁶.

⁶⁶ Per una lettura delle “autorità private” di Bianca declinata con riferimento alla dimensione della sostenibilità, E. BELLISARIO, *Le “Autorità private” nell’era della sostenibilità. Gli impatti dell’ESG disclosure regulation e del taxonomy regulation*, cit, p. 107.